

Verifica del rispetto dei limiti alle autorizzazioni alla fornitura dei programmi televisivi diffusi su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale. Comunicazione annuale all’Autorità

Ai sensi dell’art. 23 dell’allegato A alla [Delibera n. 353/11/CONS](#), recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, i soggetti autorizzati alla fornitura di programmi televisivi nazionali e locali su frequenze televisive terrestri sono tenuti a comunicare all’Autorità, **entro il 30 giugno di ciascun anno**, il numero dei programmi autorizzati alla diffusione secondo il [modello](#) stabilito dall’allegato A al predetto Regolamento. Tale comunicazione è finalizzata alla verifica da parte dell’Autorità del rispetto dei limiti stabiliti dalla legge alla diffusione di programmi televisivi irradiati su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale.